



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

BANDO DI AMMISSIONE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

A.A. 2024/2025

Scuola di
Architettura



LA RETTRICE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTO il Decreto ministeriale 16 settembre 1982 (G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982) relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione;
- VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata " Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l'articolo 3, comma 7;
- VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett.c);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e in particolare l'articolo 35;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale" e in particolare l'Allegato 2 (G.U. del 15 giugno 2006 n. 137 - supplemento ordinario n. 147);
- VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
- VISTO la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l'allegato di cui all'articolo 3;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



- VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49;
- VISTO il "Regolamento Didattico di Ateneo", emanato con Decreto Rettorale n. 1385 (prot. 301903) dell'11 dicembre 2023;
- VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore valide per l'anno accademico 2024-2025";
- VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del paesaggio del 22 maggio 2024 (prot. 120789 del 28 maggio 2024), che ha definito le modalità e le date della prova di ammissione per l'anno accademico 2024/2025;

DECRETA

l'emanazione del **Bando di concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del paesaggio** per l'A.A. 2024/2025.



Indice

Art. 1 – Posti disponibili.....	5
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e titoli di accesso.....	5
Art. 3 – Domanda di partecipazione alla prova di ammissione.....	6
Art. 4 - Candidati con certificazione di invalidità, di disabilità o con diagnosi DSA.....	7
Art. 5 - Commissione	8
Art. 6 - Data, luogo e modalità di accesso alla prova	9
Art. 7 - Caratteristica della prova d’esame.....	9
Art. 8 - Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati	10
Art. 9 - Cause di annullamento della prova	10
Art. 10 - Valutazione della prova e valutazione dei titoli	10
Art. 11 - Graduatorie	11
Art. 12 – Pubblicazione graduatoria e immatricolazioni	11
Art. 13 - Contatti.....	13
Art. 14 - Responsabile del procedimento.....	13
Art. 15 - Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 16 - Pubblicità	14
Art. 17 – Disposizioni finali	14



Art. 1 – Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2024/2025 i posti disponibili per la **Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del paesaggio** sono i seguenti:
 - **25 posti** per i cittadini dell'Unione Europea ed extra Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni
 - **2 posti** prioritariamente riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all'estero, le cui domande di ammissione siano state presentate all'Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e titoli di accesso

1. Possono partecipare alla selezione:
 - i cittadini dell'Unione Europea ovunque soggiornanti
 - i cittadini extra Unione Europea di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002⁽¹⁾
 - i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero.

Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).

1. Sono ammessi alla selezione i **laureati magistrali della Classe LM-4** o i **laureati specialistici della Classe 4/S**; previa valutazione da parte della Scuola sono ammessi i candidati in possesso di laurea di secondo livello nelle **Classi 2/S e LM-2 "Archeologia", 3/S e LM-3 "Architettura del paesaggio", 10/S e LM-10 "Conservazione dei beni architettonici e ambientali", 12/S "Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico" e LM-11 "Conservazione e restauro dei beni culturali", 95/S e LM-89 "Storia dell'Arte"**.
2. Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso di una **laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente al D.M. 509/99** equiparata *ope legis* a quelle del nuovo ordinamento indicate come requisito per l'accesso al precedente comma 2, oppure coloro che siano in possesso di **titolo di studio, conseguito presso Università estere**, dichiarato equipollente dalla Commissione giudicatrice ai fini dell'iscrizione.
3. Possono presentare domanda di ammissione alla Scuola anche **coloro che non sono in possesso del titolo richiesto al momento della scadenza del bando**. In questo caso **il titolo di accesso dovrà essere conseguito entro e non oltre il 27 settembre 2024**.

¹ Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.



Art. 3 – Domanda di partecipazione alla prova di ammissione

1. La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta **solo ed esclusivamente online** collegandosi ai Servizi OnLine di ateneo (**SOL**).
2. Le modalità di accesso ai Servizi on line sono le seguenti:
 - Chi è già registrato a **SOL** accede direttamente con le credenziali SPID/CIE
 - Chi non è registrato deve effettuare la registrazione e poi fare l'accesso con le credenziali SPID/CIE
 - Chi è un utente straniero senza SPID/CIE deve effettuare la registrazione e poi accedere con username e password ricevute
3. Per presentare domanda occorre:
 - Accedere all'applicativo Gestionale Carriere Studenti dalla pagina di **SOL**
 - Cliccare sul Menù in alto a destra > *Segreteria* > *Concorsi di ammissione* > *Iscrizione concorsi*
 - Compilare la domanda di iscrizione fino al pagamento
 - Pagare il contributo di partecipazione di 30,00 euro.

Per pagare il contributo è necessario selezionare dal Menù > Segreteria> Pagamenti. Cliccando sul numero di fattura si apre la fattura ed è possibile procedere al pagamento con PagoPA

4. I candidati devono **presentare domanda e pagare** il contributo di partecipazione **entro le ore 23: 59 del 30 agosto 2024**.

Attenzione Le strutture di Ateneo saranno chiuse ed i servizi sospesi dall'8 al 20 agosto compresi. Il servizio di assistenza riprenderà a partire dal 21 agosto 2024 e saranno considerate le richieste pervenute entro le ore 13:00 del 28 agosto 2024.

5. I candidati sono regolarmente iscritti e quindi ammessi a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo.
6. I titoli posseduti dovranno essere dichiarati nell'applicativo informatico attraverso l'upload della documentazione in fase di iscrizione al concorso. Tale dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. I titoli presentati con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente comma e/o oltre i termini sopra definiti non saranno valutati.
7. Per nessun motivo può essere richiesto il rimborso del contributo versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.



8. Non sono accettate domande pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
9. I candidati **extra Unione Europea residenti all'estero** oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare **specificata domanda di preiscrizione tramite l'apposita Banca dati UNIVERSITALY** ai sensi di quanto previsto nelle **norme ministeriali** per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2024/2025.
10. L'Ateneo, ai fini della conversione dei voti relativi ad attività formative svolte all'estero, adotta lo schema previsto dall'**allegato 2 del D.D.G. PROT. N. 678 DEL 24 MAGGIO 2024**.

Art. 4 - Candidati con certificazione di invalidità, di disabilità o con diagnosi DSA

1. Il candidato con **certificato di invalidità o con certificazione di disabilità** ai sensi della Legge 104/1992 può beneficiare, nello svolgimento di ciascuna prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, e di un tempo aggiuntivo pari al 50% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio e deve comprovare il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. **Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)** ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegato al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, l'Ateneo può consentire l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, affiancamento di un lettore scelto dell'ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, pc, tablet, smartphone e altri strumenti similari. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
3. **Durante l'iscrizione online al concorso**, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA, **il sistema propone al candidato tutte le tipologie di ausili disponibili** per le prove. **Il candidato è tenuto a verificare** quali tipi di ausili sono stati proposti **e a deselezionare gli ausili di cui non ha necessità**. La richiesta degli ausili sarà valutata dalla Commissione Inclusione e diversità che deciderà quali ausili assegnare in base alla certificazione, che deve essere obbligatoriamente allegata, con la diagnosi in chiaro. La richiesta deve



essere effettuata entro la scadenza prevista all'art.3.

4. Il mancato invio della documentazione o l'invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l'invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili.
5. I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata causa limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia Covid-19, con riserva, da parte dell'Ateneo, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.
6. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
7. In caso di documentazione incompleta o poco leggibile la Commissione potrà chiedere al candidato, sempre mediante e-mail, un'integrazione che dovrà essere presentata entro il termine indicato nella medesima comunicazione.
8. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 5 - Commissione

1. La Commissione, composta da docenti della Scuola, è così nominata:

- Prof. Gianluca Belli, presidente
- Prof. Giovanni Minutoli, componente
- Prof. Emanuele Zamperini, componente
- Prof.ssa Emanuela Ferretti, supplente

1. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.



Art. 6 - Data, luogo e modalità di accesso alla prova

1. La prova di ammissione si svolgerà in presenza presso la **sede del Dipartimento di Architettura di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, Firenze, aula 204**, secondo il seguente calendario:
 - Prova scritta: **mercoledì 11 settembre 2024**, ore 9:30
 - Prova orale: **venerdì 13 settembre 2024**, ore 9:30
2. I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopra indicati in sede di prova alle **ore 9:00** per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di partecipazione). **I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.**
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale ed alla Scuola con riserva. L'Ateneo può disporre in ogni momento, anche dopo l'immatricolazione, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti o per eventuali altre anomalie riscontrate riguardo alla posizione dei candidati.
4. L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato **giovedì 12 settembre 2024** sulla pagina dedicata alla [Scuola di Specializzazione](#). **Non saranno inviate comunicazioni personali.**
5. I **candidati extra Unione Europea** dovranno presentarsi, pena l'esclusione, muniti dello specifico visto d'ingresso per "studio".
6. Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altro similare tenuto conto che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o di altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
7. I candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a sostenere le prove di cui al comma 1 saranno considerati ritirati dall'esame di ammissione.

Art. 7 - Caratteristica della prova d'esame

1. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame articolato in:
 - a. una **prova scritta** consistente nell'elaborazione di un testo su un tema di cultura generale nell'ambito delle discipline dell'architettura o del paesaggio, estratto a sorte tra almeno tre tracce;
 - b. una **prova orale** consistente in un colloquio, sempre nell'ambito delle discipline dell'architettura o del paesaggio.



2. Il candidato dovrà inoltre dare prova di conoscenza della **lingua inglese al livello almeno B1 o equivalente**, e della lingua italiana nel caso di candidati stranieri. La Commissione procederà durante la prova orale alla verifica di tale conoscenza.

Art. 8 - Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati

1. La prova avrà inizio appena ultimate le operazioni di identificazione dei candidati e le altre operazioni preliminari e, dal momento dell'inizio, non saranno più ammessi eventuali candidati giunti successivamente.
2. Per lo svolgimento della **prova scritta** è assegnato un tempo di **4 ore**.
3. Ai candidati con invalidità, con disabilità (*ex lege* 104/1992) e ai candidati affetti DSA (*ex lege* 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo.
4. In sede di prova deve essere utilizzata esclusivamente una penna nera fornita dall'Ateneo.

Art. 9 - Cause di annullamento della prova

1. **Sono cause di annullamento della prova di un candidato:**
 - a. l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici, appunti o di qualsiasi altro materiale di consultazione;
 - b. qualsiasi interazione tra candidati durante lo svolgimento della prova;
 - c. l'apposizione della firma ovvero di contrassegni del candidato sugli elaborati scritti.
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione; **la prova annullata non sarà valutata.**

Art. 10 - Valutazione della prova e valutazione dei titoli

1. La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:
 - ✓ Titoli e curriculum: fino a un massimo di 30 punti, e nello specifico:
 - fino a un massimo di 12 punti per il punteggio di laurea, stabilendo che il massimo del punteggio (12 punti) viene attribuito alla votazione di 110/110 e lode, e il minimo (1 punto) alla votazione di 100/110;
 - fino a un massimo di 8 punti per pubblicazioni pertinenti agli ambiti disciplinari della Scuola;



- fino a un massimo di 10 punti per esperienze formative, professionali o di ricerca pertinenti agli ambiti disciplinari della Scuola.

✓ Prova scritta: massimo 35 punti.

✓ Prova orale: massimo 35 punti.

2. La prova scritta si intende superata con un **punteggio minimo di 21 punti**; l'esame di ammissione si intende superato con un **punteggio minimo di 60 punti**.

Art. 11 - Graduatorie

1. Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 10, in relazione alla posizione di merito dei singoli candidati, verranno redatte **due graduatorie di merito**:

a) graduatoria comprendente i cittadini dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all'art. 26 della Legge n. 189 del 30 luglio 2002;

b) graduatoria comprendente i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero.

I posti eventualmente risultati non coperti nell'ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero *sub b)* potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della Legge n. 189/2002.

2. Saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria compilata **sulla base del punteggio totale riportato**.

3. In caso di **parità di punteggio** prevale il **candidato anagraficamente più giovane** (Legge n. 8191/1998, art. 2, c. 9).

Art. 12 – Pubblicazione graduatoria e immatricolazioni

CALENDARIO SCADENZE

Fase	Pubblicazione ammessi	Termine presentazione domanda e pagamento
Graduatoria	26 settembre 2024	2 ottobre 2024
1° scorrimento	3 ottobre 2024	9 ottobre 2024



2° scorrimento	10 ottobre 2024	16 ottobre 2024
3° scorrimento	17 ottobre 2024	23 ottobre 2024
4° scorrimento	24 ottobre 2024	30 ottobre 2024
5° scorrimento	31 ottobre 2024	6 novembre 2024
6° scorrimento	7 novembre 2024	13 novembre 2024
7° scorrimento	14 novembre 2024	20 novembre 2024
8° scorrimento	21 novembre 2024	27 novembre 2024
9° scorrimento	28 novembre 2024	4 dicembre 2024
10° scorrimento	5 dicembre 2024	11 dicembre 2024
11° scorrimento	12 dicembre 2024	18 dicembre 2024
Chiusura graduatorie 20 dicembre 2024		

1. Le graduatorie sono pubblicate il **26 settembre 2024** a partire dalle ore 12.00
2. Per ciascuna fase i candidati AMMESSI devono entrare nella pagina personale dei Servizi OnLine di ateneo (**SOL**), vedere la propria posizione nell'area *Concorsi di ammissione* e presentare domanda di immatricolazione entro il termine indicato nel calendario scadenze, seguendo la procedura proposta dal sistema. **La domanda deve essere conclusa con il pagamento della tassa di immatricolazione, entro il termine di presentazione perentorio.** La sola presentazione della domanda, senza il pagamento della tassa, comporta la perdita del posto. In nessun caso sono ammessi pagamenti in ritardo, neanche con mora.
3. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all'estero devono presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall'articolo 11 del



presente Bando, presso [International Desk](#).

4. Gli interessati **non riceveranno alcuna comunicazione personale**, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
5. Le graduatorie si chiudono alla data del **20 dicembre 2024**. Dopo tale data l'Università non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.

Art. 13 - Contatti

1. Per richieste di assistenza alla procedura di iscrizione al bando di concorso e per quelle relative all'immatricolazione contattare esclusivamente lo Sportello [Procedure selettive per gli studenti](#).
2. Per tutte le informazioni relative alla procedura di preiscrizione, rilascio del visto ed immatricolazione i candidati extra UE residenti all'estero possono rivolgersi all'[International Desk](#).
3. Per tutte le altre informazioni contattare esclusivamente la segreteria della Scuola alla casella mail ssbap@architettura.unifi.it

Attenzione Le strutture di Ateneo saranno chiuse ed i servizi sospesi dall'8 al 20 agosto compresi. Il servizio di assistenza riprenderà a partire dal 21 agosto 2024 e saranno considerate le richieste pervenute entro le ore 13:00 del 28 agosto 2024.

4. Nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza minima richiesti ai candidati, l'amministrazione non è responsabile nei confronti di candidati che contattino altri uffici.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è il dott. Claudio Melis, responsabile dell'U.P. Procedure selettive per gli studenti.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
2. I candidati sono invitati a prendere visione dell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a*



corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile [online](#).

3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.

Art. 16 - Pubblicità

1. Il presente Decreto è pubblicato nell’albo dell’Ateneo ed è consultabile [online](#). La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Questa amministrazione si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti loro richiesti.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)